



SIGNAT AGRIGENTUM  
MIRABILIS AULA  
GIGANTUM

COMUNE DI

**AGRIGENTO**

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

# REGOLAMENTO

per il commercio su aree pubbliche

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 20/09/2005

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/02/2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/01/2017

Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 16/09/2024

## INDICE

	<i>pagina</i>
<i>Art. 1 - Obiettivi e finalità</i>	4
<i>Art. 2 - Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche</i>	4
<i>Art. 3 - Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione</i>	5
<i>Art. 4 - Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico</i>	6
<i>Art. 5 - Silenzio - Assenso</i>	6
<i>Art. 6 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione</i>	6
<i>Art. 7 - Orario di vendita</i>	7
<i>Art. 8 - Subingresso e cessione dell'autorizzazione</i>	7
<i>Art. 9 - Coordinamento delle attività e dei progetti</i>	7
<i>Art. 10 - Mercati straordinari</i>	8
<i>Art. 11 - Commercio nell'area di pertinenza di Ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali</i>	8
<i>Art. 12 - Requisiti igienico sanitari e norme di sicurezza</i>	8
<i>Art. 13 - Limitazioni e divieti per motivi di carattere sanitario</i>	9
<i>Art. 14 - Somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche</i>	9
<i>Art. 15 - Commissione Comunale</i>	10
<i>Art. 16 - Regolamentazione dei mercati</i>	10
<i>Art. 17 - Mercati Rionali</i>	11
<i>Art. 18 - Suddivisione dell'area mercatale</i>	11
<i>Art. 19 - Modalità di concessione del posteggio</i>	12
<i>Art. 20 - Subingresso nella concessione del posteggio</i>	12
<i>Art. 21 - Orario di vendita</i>	12
<i>Art. 22 - Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio</i>	13
<i>Art. 23 - Criteri di assegnazione dei posteggi</i>	14
<i>Art. 24 - Sostituzione del posteggio</i>	13
<i>Art. 25 - Commissione di mercato</i>	13
<i>Art. 26 - Dislocazione dei posteggi</i>	14
<i>Art. 27 - Riserva di posteggi</i>	14
<i>Art. 28 - Posteggi non occupati</i>	15
<i>Art. 29 - Esibizione documentazione</i>	16
<i>Art. 30 - Uso del posteggio</i>	16
<i>Art. 31 - Pulizia del posteggio</i>	16
<i>Art. 32 - Uso dei veicoli</i>	16
<i>Art. 33 - Caratteristiche delle attrezzature</i>	17
<i>Art. 34 - Amplificazione dei suoni</i>	17
<i>Art. 35 - Pubblicità dei prezzi e dell'area di provenienza dei prodotti</i>	17
<i>Art. 36 - Norme di comportamento</i>	17
<i>Art. 37 - Atti dannosi nel mercato</i>	17
<i>Art. 38 - Responsabilità</i>	18
<i>Art. 39 - Sospensione della concessione del posteggio</i>	18
<i>Art. 40 - Decadenza della concessione del posteggio</i>	18
<i>Art. 41 - Procedura per la decadenza del posteggio</i>	19
<i>Art. 42 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico</i>	19
<i>Art. 43 - Limiti nella concessione dei posteggi</i>	19
<i>Art. 44 - Spostamento di luogo e di data dei mercati</i>	19
<i>Art. 45 - Conservazione del posteggio</i>	20
<i>Art. 46 - Vendita in forma itinerante (Tip. C)</i>	21
<i>Art. 47 - Fiere-Mercato e Sagre</i>	22
<i>Art. 48 - Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee</i>	23

<i>Art. 49 - Mercato giornaliero - tipologia A</i>	24
<i>Art. 50 - Criteri di assegnazione dei posteggi - Tipologia A</i>	24
<i>Art. 51 - Tende - Tettoie - Cartelli</i>	25
<i>Art. 51 bis - Arredo esterno area di pertinenza attività di somministrazione</i>	25
<i>Art. 52 - Servizi di mercato</i>	25
<i>Art. 53 - Vigilanza</i>	26
<i>Art. 54 - Sanzioni</i>	26
<i>Art. 55 - Norma finale e transitoria</i>	26
<i>Art. 56 - Norme integrative</i>	26
<i>Art. 57 - Norma di rinvio</i>	26

*Allegato "A" planimetrie da A21 ad A24 (inserite con Deliberazione di C.C. n. 124 del 16/09/2024)*

## **Art. 1 Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle L. R. n. 18 del 1 marzo 1995, L. R. n. 2 del 8 gennaio 1996 e L. R. n. 28 del 22 dicembre 1999.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
3. Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

## **Art. 2 Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche**

1. Il Commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A);
  - su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale - tipologia B);
  - su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).
2. L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinato all'autorizzazione del Dirigente di Settore, quella per la tipologia C dal Dirigente del comune dove risiede l'istante.
3. Ai richiedenti la tipologia C provenienti da un altro Comune è consentito esercitare tale attività previo «nulla-osta» rilasciato dal Dirigente del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività.
4. Unitamente al presente regolamento vengono istituite le aree da adibire a mercato di tipo "A e B" per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nella forma stabilita dall'art.1, comma 2, lettera A) e B), della L.R.18/95, risultanti dall'allegate planimetrie (contrassegnate da A1 ad A20 con elenco allegato " A " per le aree già esistenti, da B1 a B38 con elenco allegato " B " per quelle nuove) riportanti l'ampiezza complessiva espressa in mq, dando atto che alla planimetria B9 corrispondono n. 10 posti ed alla planimetria B10 corrispondono n.2 posti di mq 24 e la superficie di mq. 400 destinata a mercato settimanale.
5. L'istituzione di un posteggio di mq. 15 nella zona adiacente il Cimitero di Piano Gatta (B37) viene subordinato alla verifica di compatibilità con legittimi rapporti giuridici che intercorrono tra il Comune e la Società di cui al Project Financing del Cimitero di Piano Gatta.
6. La concessione del suolo pubblico per la tipologia A, quando è richiesta per posteggi singoli o comunque non inglobati in mercati o di via, può essere rilasciata solo se la vendita avviene in appositi chioschi da realizzarsi secondo una tipologia gradevole e rispettosa dei canoni estetici definiti dall'Amministrazione Comunale. E' espressamente vietato il rilascio della concessione di suolo pubblico, tipologia A per attività di vendita su banconi antiestetici.

7. E' fatto obbligo, pena revoca della concessione, ai titolari di chioschi di adeguarsi alle prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione entro anni uno a decorrere da quanto previsto dal successivo capoverso.
8. La Giunta comunale entro non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve indicare ai titolari delle attività di cui sopra le relative prescrizione da ottemperare, anche riguardo alla tipologia ed ai canoni estetici di cui al precedente comma .

### Art. 3

#### Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 245/2000 relativo all'autocertificazione, al Dirigente e spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (comma 11, art. 3 della L. n. 127/97, recepita con L. R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
  - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e nazionalità, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale; se la società è soggetta all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
  - c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
  - d) tipologia e settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività;
  - e) le indicazioni sufficienti per la individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1, comma 2°, lett. a) della L.R. 18/95 con l'indicazione, ove necessario, del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico, etc....) se al di fuori di tale area, nonché dell'indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1, comma 2°, lett. b) della L.R. 18/95.
  - f) la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto, la data ed il numero di iscrizione al Registro, i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per le quali ha ottenuto le iscrizioni;
3. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:
  - 1) stato di famiglia;
  - 2) auto dichiarazione antimafia, dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale;
  - 3) libretto di idoneità sanitaria;
  - 4) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita;
  - 5) requisiti professionali (art.3 comma 3 della L.R. n.28/99);
  - 6) Per il rilascio dell'Autorizzazione di Tipologia B occorre che l'istante allegghi l'autorizzazione di tipo "C" rilasciata dal Comune di residenza.
  - 7) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
4. I documenti di cui ai punti 3 e 4 e 5 vanno prodotti soltanto nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
5. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite, che dovrà provvedere annualmente alla loro revisione, chiedendo ai titolati, per la verifica, l'iscrizione all'ufficio IVA e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese.

6. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. 18/'95 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L. R. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda, sia disponibile, e ciò nel rispetto dei criteri di assegnazione del posteggio di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
8. Qualora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

#### **Art. 4**

##### **Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico**

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi, dovrà essere rilasciato, dall'ufficio competente, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

#### **Art. 5**

##### **Silenzio - Assenso**

1. Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della L. R. n. 18/95 di novanta giorni.
2. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte limitatamente le richieste di tipologia C.

#### **Art. 6**

##### **Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione**

1. La decadenza e la revoca dell'Autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
  - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a  $\frac{1}{4}$  del periodo massimo dell'attività che potrebbe esercitare in un anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare che deve essere comunicata entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima assenza;
  - c) nel caso di cancellazione dal Registro Imprese;
  - d) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
  - e) nel caso di mancato pagamento della TOSAP, l'autorizzazione sarà sospesa, con un minimo di gg. 2, fino a presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. La sospensione avrà durata di un

- mese, se alla scadenza di detto termine l'utente non provvede alla regolarizzazione, l'autorizzazione verrà revocata;
- f) Mancanza di iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese.

### **Art. 7**

#### **Orario di vendita**

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L. R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, il Dirigente, sentite le OO..SS. di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nell'esplicazione della funzione conferitagli dall'art. 36 comma 3 della L. 8 giugno 1990 n. 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L. R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L. R. 28/99 rispetto al quale potrà anche essere differenziato.

### **Art. 8**

#### **Subingresso e cessione dell'autorizzazione**

1. Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3 della L. R. 28/99 e precisamente quanto sotto indicato.
2. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'Autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente iscritto al Registro Imprese.
3. L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato con testamento o atto di eredità per i casi di "mortis causa" - e con atto di donazione o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio - per i trasferimenti "inter vivos", debitamente registrate a norma di legge.
4. Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria di assegnazione di posteggio).
5. La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.
6. Dalla presente norma viene esclusa la tipologia A.

### **Art. 9**

#### **Coordinamento delle attività e dei progetti**

1. La condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee e la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali siano evidenziati:
  - le finalità dell'iniziativa;
  - gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
  - le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
  - l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

**Art. 10****Mercati straordinari**

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita, previo il parere obbligatorio, espresso con votazione a maggioranza assoluta dell'apposita commissione entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.
3. Si istituisce come in numerose città d'arte a vocazione turistica il mercato occasionale di antiquariato e collezionisti, da prevedere nei giorni festivi a metà del mese in ogni luogo di isola pedonale, escludendo gli stessi dal pagamento delle relative tasse o diritti previsti con i mercati ordinari. I richiedenti, se trattasi di libere associazioni, dovranno allegare all'istanza il titolo giuridico ( ex Statuto ) al fine di valutarne la finalità.
4. Medesima esenzione è estesa alle associazioni ed agli enti riconosciuti a livello nazionale o regionale che agiscono nell'interesse della collettività senza fine di lucro, rilevabile dal loro statuto da allegare all'istanza.

**Art. 11****Commercio nell'area di pertinenza di Ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali**

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla L. R. 18/95 e successive modifiche ed integrazione, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente Ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

**Art. 12****Requisiti igienico sanitari e norme di sicurezza**

1. I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti agro-alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/06/95, con l'art.22 del Decreto Min . industria n.248 del 04/06/93 e con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/05/96.
2. L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto, dal personale dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.
3. Gli esercenti il commercio di prodotti agro- alimentari, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoposti a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.



4. E' fatto obbligo agli stessi, per consentire una trasparente azione di vendita a tutela dei consumatori, esporre i cartellini evidenziati le aree di provenienza dei prodotti esposti per una facile individuazione della qualità degli stessi;
5. E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.
6. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione di giocattoli abbinati a dolci ed altri alimenti confezionati.
7. A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante e granaglie sfuse.
8. L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare, sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, 2 estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati

### **Art. 13**

#### **Limitazioni e divieti per motivi di carattere sanitario**

1. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
2. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
3. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.
4. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
5. Ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Legge 112/91 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
  - a) latte sfuso (tranne quello confezionato);
  - b) il pane tranne quello confezionato;
  - c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diversa da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
  - d) armi, esplosivi e preziosi.

### **Art. 14**

#### **Somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche**

1. La somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste nella Legge 30/04/1962 n.283 e relativo regolamento di esecuzione .
2. Pertanto, per le installazioni mobili e le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite e alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.
3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi.

**Art. 15****Commissione Comunale**

1. Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al presente art. 3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione di cui all'art. 7 della L. R. n. 18/95. Detto parere viene espresso con le modalità di cui al Regolamento approvato dalla Commissione stessa con verbale n. 1 del 19/03/2001.
2. Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingressi e per la tipologia " C ".

**Art. 16****Regolarizzazione dei mercati**

1. Ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni sono regolarizzati i mercati di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti scaturenti da motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o da altri motivi di pubblico interesse.
2. I posteggi che ricadono nell'area dei mercati da regolarizzare sono assegnati, mediante rilascio di autorizzazione, su richiesta degli interessati, a coloro che di fatto li occupavano, trovandosi nelle condizioni di cui all'art.8 bis della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazione e che presentino regolare istanza, pena la decadenza dal diritto, nel termine di giorni sessanta, decorrenti dalla esecutività della deliberazione approvativa del presente regolamento.
3. Dell'avvenuta approvazione di cui al comma precedente dovrà essere data notizia mediante affissione di pubblico manifesto e comunicati a mezzo organi di stampa.
4. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni dei singoli operatori le domande dovranno essere presentate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge relativamente all'autocertificazione e dovranno contenere, per il settore alimentare l'indicazione dell'abilitazione all'esercizio del commercio.
5. La domanda dovrà inoltre contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge e alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per lo svolgimento dell'attività nel mercato, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L. R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora l'interessato non fosse più in possesso della suddetta documentazione sarà ritenuta valida la certificazione dal concessionario T.O.S.A.P.
7. Le istanze di regolarizzazione presentate prima dell'adozione del presente regolamento saranno considerate come non prodotte e prive di ogni efficacia.
8. La concessione del suolo pubblico per i posteggi da regolarizzare ai sensi dell'art. 8 bis della L. R. 18/95, nei soli casi dove è richiesta la vendita tramite chioschi, può essere rilasciata concedendo un termine di sei mesi per l'adeguamento delle eventuali strutture prefabbricate esistenti alle nuove prescrizioni definite dall'Amministrazione comunale. Decorso inutilmente il termine assegnato la concessione si intende revocata.

## DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI - TIPOLOGIA "B"

**Art. 17****Mercati Rionali**

1. **In aggiunta ai mercati settimanali che si svolgono nelle aree pubbliche ricadenti nella Piazzetta antistante la Chiesa del Villaggio Peruzzo e nel Piazzale Ugo La Malfa rispettivamente nelle giornate di martedì e venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nell'ambito del territorio comunale sono istituiti i seguenti mercati rionali** la cui attivazione è correlata alla compatibilità delle risorse e dei mezzi comunali idonei a garantirne il funzionamento:<sup>1</sup>
  - 1) Mercato Rionale di Villaggio Mose, con n. 34 posteggi per complessivi Mq 1500, che si svolgerà il lunedì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi, nell'area ricadente nella Piazza Dei Vespri-, come da planimetria allegata;
  - 2) Mercato Rionale di Villaseta, con n. 20 posteggi per complessive Mq. 1000, che si svolgerà il mercoledì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi, nell'area ricadente nella Piazza XXV Aprile-, come da planimetria allegata;
  - 3) Mercato Rionale di Fontanelle, con n. 30 posteggi per complessive Mq. 1500, che si svolgerà il sabato di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi, nell'area ricadente nella Piazza-Turone, come da planimetria allegata;
  - 4) Mercato rionale di Giardina Gallotti con n. 13 posteggi per complessivi mq. 400, che si svolgerà il lunedì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi, ricadente nell'area di cui alla planimetria allegata;
2. In sede di prima applicazione, i posteggi di cui al presente articolo saranno assegnati con numerazione progressiva, previo avviso pubblico (manifesti e comunicati stampa), secondo i criteri previsti dal presente regolamento, dando la priorità ai commercianti residenti in questo Comune.
3. I posteggi assegnati nei nuovi mercati rionali non possono essere ceduti a terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data del loro rilascio.
4. **Mercatino settimanale dei prodotti agricoli (Coldiretti) che si svolgerà ogni domenica, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nell'area comunale di Piazza Ugo la Malfa. Nel periodo estivo il mercatino sarà trasferito e svolto a San Leone nella Piazza Giglia.**<sup>2</sup>

**Art. 18****Suddivisione dell'area mercatale**

1. L'area dei mercati è suddivisa nei seguenti settori:
  - a) Settore alimentare - I° Raggruppamento di cui alla L.R. n°28/99;
  - b) Settore non alimentare - II° Raggruppamento " " "
  - c) Area riservata ai produttori agricoli (15% dell'area dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli).

<sup>1</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 18/01/2017

<sup>2</sup> Comma aggiunto con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 18/02/2014

**Art. 19****Modalità di concessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della L.R. n. 18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
2. Restano salvi i casi di cui al successivo art. 20.

**Art. 20****Subingresso nella concessione del posteggio**

1. Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione di quest'ultimo è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato ed ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso dell'autorizzazione commerciale.
2. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa e per i medesimi articoli o prodotti autorizzati e dovrà essere comunicato al Comune entro 10 giorni per la voltura;
3. Il cedente il posteggio non può richiedere nuovo posteggio prima che siano passati almeno 5 anni dalla data di cessione del posteggio.
4. Dalla presente norma viene esclusa la tipologia A.

**Art. 21****Orario di vendita**

1. L'attività di vendita dei mercati ha inizio alle ore 7.00 (salvo disposizioni Sindacali) e si conclude alle ore 14.00.
2. I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato due ore prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce.
3. Entro un'ora dall'orario di chiusura, l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto;

**Art. 22****Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio**

1. L'ufficio Commercio per ogni rilascio di autorizzazione, comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.
2. L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi, che avranno durata decennale rinnovabili tacitamente a decorrere dalla data di rilascio e sono valide soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Le concessioni possono essere rinnovate.

3. Si precisa che le concessioni di posteggi con valenza pluriennale, verranno curate e rilasciate, previo acquisizione dei relativi pareri, dall'Ufficio Patrimonio, mentre le concessioni stagionali, temporanee, sagre, fiere, mercati straordinari, e quant'altro che abbia carattere di temporaneità, sono rilasciate dal Settore Commercio.

#### **Art. 23**

#### **Criteria di assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi nei mercati rionali di nuova istituzione nonché l'assegnazione dei posteggi che si renderanno vacanti nei mercati già istituiti o dei nuovi posteggi che si istituiranno nei mercati in atto presenti deve avvenire con le seguenti modalità:
  - 1) pubblicazione mediante manifesti murali affissi per 20 giorni e tramite informazione con comunicati a mezzo stampa e televisivi, nonché inviando i comunicati medesimi alle organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentativi della Città;
  - 2) le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre la data indicata nel manifesto medesimo. I soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge per la gestione del posteggio potranno presentare la relativa istanza;
  - 3) in ogni mercato ogni soggetto non può detenere più di un posteggio;
  - 4) qualora le istanze presentate e ammesse per ogni singolo mercato siano superiori ai posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria che tenga conto dei seguenti requisiti:
    - a – anzianità di iscrizione al registro delle ditte con l'assegnazione per ogni anno di un punteggio pari a 0.5 punti;
    - b – carico familiare: b1 moglie n. 2 punti  
b2 figli a carico, per ognuno 2 punti, max 6 punti complessivi,
    - c – a parità di punteggio precedente si procederà a sorteggio pubblico;

#### **Art. 24**

#### **Sostituzione del posteggio**

1. Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se possibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
2. Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della domanda da effettuarsi con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio.
3. In presenza di domande di cambio posteggio e di nuova autorizzazione, prevalgono queste ultime.

#### **Art. 25**

#### **Commissione di mercato**

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 18/1995 presso ciascun mercato è istituita una commissione, le cui modalità di elezione sono stabilite dal Dirigente.
2. Detta commissione è composta da cinque membri di cui: due eletti tra gli operatori di mercato; uno eletto tra i rappresentanti delle Associazioni di Consumatori più rappresentative; uno eletto tra i rappresentanti delle Associazioni di Produttori agricoli più rappresentative; uno tra i Commercianti in sede fissa.

3. La presidenza di ciascuna commissione è affidata al membro che abbia riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità secondo l'ordine della maggiore età.
4. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.
5. La Commissione di mercato ha funzioni consultive ed è sentita:
  - per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento di mercati o fiere locali;
  - in caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse, della L.R. 18/1995;
  - per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 18/1995;
  - per destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire gli ingombri, nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, della L.R. n. 18/1995.
6. Le funzioni di segretario della commissione di mercato sono svolte da un dipendente comunale dell'Ufficio competente per materia.
7. Delle sedute della Commissione di mercato, è redatto verbale a cura del segretario della stessa commissione.

#### **Art. 26**

##### **Dislocazione dei posteggi**

1. Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Dirigente secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18/95, sentita la commissione di cui all'art.7, nonché per esigenze di sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere.
2. Le corsie fra file di posteggi non potranno essere inferiori a m. 4.
3. Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio di ml. 0,50, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico, con assoluto divieto di occupare detto spazio anche temporaneamente.
4. Le dimensioni del posteggio rimangono quelle strettamente autorizzate.

#### **Art. 27**

##### **Riserva di posteggi**

1. Nei mercati, appositi spazi, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 18/95, ai produttori agricoli e/o alle loro associazioni che esercitano la vendita dei loro prodotti, secondo una percentuale da stabilire nei relativi provvedimenti di istituzione e comunque non superiore al 15%.
2. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. 59/63 o presentata la denuncia di inizio d'attività ai sensi dell'art. 20 della L. R. 10/91.

**Art. 28****Posteggi non occupati**

1. L'assegnazione dei posteggi in seno ai mercati settimanali, occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, fissate da apposita Ordinanza Sindacale, avviene con le modalità previste dall'art. 8 comma 7 della L.R. 18/1995.
2. Il sorteggio è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera c), della L. R. 18/95, che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato e che, se residenti in altro comune, siano in possesso anche del nulla osta di cui all'art. 2, comma 8, della suddetta legge. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale addetto, entro l'ora d'inizio della vendita e all'atto dell'eventuale attribuzione di posteggio devono esibire l'autorizzazione in originale e un valido documento di riconoscimento.
3. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza di un rappresentante sindacale o suo delegato, dal Dirigente o da un dipendente comunale dallo stesso delegato. Di tutte le operazioni di sorteggio dovrà redigersi regolare verbale.

## DISCIPLINA INTERNA DEI MERCATI

### **Art. 29**

#### **Esibizione documentazione**

1. L'esercente deve esibire a richiesta degli Agenti di Polizia Municipale i seguenti documenti:
  - 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
  - 2) Atto di concessione del posteggio;
  - 3) Ricevuta di pagamento della TOSAP.

### **Art. 30**

#### **Uso del posteggio**

1. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 5 della L.R. n. 18/95.
2. L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie o di altra natura.

### **Art. 31**

#### **Pulizia del posteggio**

1. È vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere, questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, di cui si devono munire gli operatori e conferiti nelle apposite isole ecologiche opportunamente collocate.
2. I venditori, durante le operazioni di vendita, devono mantenere puliti i loro banchi, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

### **Art. 32**

#### **Uso dei veicoli**

1. È fatto obbligo ai venditori di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.
2. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi di Forza Pubblica, della P.M. e le ambulanze. Tutti i veicoli usati per il trasporto merci, durante le attività di vendita devono essere parcheggiati in appositi spazi al fine di non ostacolare il normale transito pedonale.
3. È fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

### **Art. 33**

#### **Caratteristiche delle attrezzature**

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50, e l'eventuale copertura del banco deve essere non superiore a mt. 3,00 dal suolo.



3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.
4. E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

#### **Art. 34**

##### **Amplificazione dei suoni**

1. Ai fini di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.
2. I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, entro i limiti delle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Art. 35**

##### **Pubblicità dei prezzi e dell'area di provenienza dei prodotti**

1. I commercianti di prodotti del settore alimentare e del settore non alimentare a norma dell'art.15 L.R. n. 28/99, sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi. Devono inoltre, per consentire una trasparente azione di vendita a tutela dei consumatori, esporre i cartellini evidenziando le aree di provenienza dei prodotti per una facile individuazione della qualità degli stessi.

#### **Art. 36**

##### **Norme di comportamento**

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
  - esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
  - tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
  - rispettare tutte le disposizioni impartite dagli Agenti di Polizia e dagli incaricati del Comune;
  - adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo;
  - curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate;
  - essere fisicamente presente presso il posteggio negli orari di vendita.

#### **Art. 37**

##### **Atti dannosi nel mercato**

1. I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante e la pavimentazione del posto loro assegnato. E', altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.
2. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivati dagli atti compiuti.

**Art. 38**  
**Responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività nei mercati.

SOSPENSIONE - DECADENZA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

**Art. 39**  
**Sospensione della concessione del posteggio**

1. Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate di mercato a fianco indicate:
  - a) mancato pagamento della TOSAP entro l'anno solare: giorni 2 di mercato;
  - b) mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi: giorni 1 di mercato;
  - c) mancata osservanza delle norme igieniche: giorni 2;
  - d) vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione: giorni 2;
  - e) vendita di prodotti avariati : giorni 2;
  - f) turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: giorni 4;
  - g) ripetute violazioni, almeno 3, anche di carattere diverso tra loro, del presente regolamento o di ordinanze del Sindaco emessi ai sensi di leggi e regolamenti in materia: ulteriori giorni 8 di mercato.
  - h) mancata esposizione dei cartellini indicanti l'area di provenienza del prodotto: giorni 2
2. La sospensione è disposta con provvedimento del Dirigente a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

**Art. 40**  
**Decadenza della concessione del posteggio**

1. L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
  - b) mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica durante l'attività ed al termine della giornata lavorativa;
  - c) mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivo superiori a mesi tre nell'arco di un anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
  - d) mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 17 ( cessione a terzi del posteggio nei mercati rionali prima che siano trascorsi tre anni dalla data del loro rilascio ).
2. I suddetti quattro casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati all'Amministrazione Comunale da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile. La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.
3. In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea ed indicata dall'Amministrazione, rispettando tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di Polizia stradale, igienico-sanitaria e di pubblico interesse.

**Art. 41****Procedura per la decadenza del posteggio**

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 7/8/90 n. 241, tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla contestazione all'interessato dell'addebito ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando allo stesso un termine di giorni quindici per le deduzioni.
2. Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art. 39, la decadenza della concessione del posteggio è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato. La decadenza della concessione comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 112/91.

**Art. 42****Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate con apposito provvedimento, sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (acqua, servizi igienici, pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani, illuminazione). Potrà essere stabilita una tariffa maggiore per le file adiacenti la strada.

**Art. 43****Limiti nella concessione dei posteggi**

1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.
2. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n.18/1995, non si applica:
  - a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
  - b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
3. Il concessionario ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, e di legge in genere.
4. La concessione, a giudizio insindacabile del Dirigente, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

**Art. 44****Spostamento di luogo e di data dei mercati**

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
  - rifare strade, piazze, condutture idriche e fognarie;
  - evitare crolli e smottamenti;
  - assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;

- assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
  - delimitare lo spazio destinato per poter meglio controllare gli standard di sicurezza all'interno dell'area
2. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Dello stesso spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della L. R. 18/95.

#### **Art. 45**

#### **Conservazione del posteggio**

1. L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. Il posteggio è conservato per:
  - prestazione del servizio militare;
  - gravidanza e puerperio;
  - malattie ed infortuni;
  - ferie non superiori ad un mese per anno solare;
  - cariche elettive o sindacali.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 18/95 e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

## DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE - TIPOLOGIA "C"

**Art. 46****Vendita in forma itinerante (Tip. C)**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale; esso è consentito solo nelle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto dell'art. 20 commi 3 e 4 del Codice della strada.
2. Nelle seguente Vie e Piazze è assolutamente vietato tale esercizio: Via Atenea con annesse Piazze, Viale Della Vittoria nel tratto che va da Via Salita Coniglio a Piazza Marconi, Piazza Municipio, Piazzale Aldo Moro, Piazza Vittorio Emanuele, zona valle dei templi, Lungomare Falcone Borsellino lato Nord.
3. L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, ai sensi dell'art.9, comma2, della L. R. n. 18/1995 e deve essere svolta mediante autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.
4. Per gli esercenti di prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga i requisiti igienico - sanitari richiesti dalla legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.
5. Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci esposte in vendita.
6. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.
7. E' fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale.
8. La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita Ordinanza Sindacale, anche in riferimento alle autorizzazioni già rilasciate.
9. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 1, comma 2, lettera c ) L.R. 18/95 ed i produttori agricoli che, ai sensi della legge 59/63, e successive integrazioni e modificazioni, esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di un' ora (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).
10. Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 400 metri.
11. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare il posteggio precedentemente utilizzato nè l'area immediatamente adiacente allo stesso posteggio e nel raggio di 400 metri.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della L.R. 18/95, come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L. R. 28/99, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purchè in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori.
13. I titolari di autorizzazione di tipologia C rilasciata da altri Comuni, per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale devono richiedere il «nulla-osta» previsto dal comma 8 dell'art. 2 della L.R. 18/95.
14. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del suddetto «nulla-osta» lo stesso è da intendersi soggetto alla disciplina di cui all'art. 19 della L. 241/90 e dell'art. 22 della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
15. L'operatore che intende ottenere il «nulla-osta» dovrà formulare apposita istanza al Dirigente, a mezzo raccomandata, spedita almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, corredata dai seguenti documenti:
  - 1) copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di residenza;
  - 2) tesserino di idoneità sanitaria, in caso di prodotti alimentari;
  - 3) certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo;
  - 4) certificato iscrizione Camera di commercio.
16. I documenti di cui al punto 2 e 3 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

17. Il Dirigente, potrà stabilire limitazioni e divieti, oltre a quelli sopra individuati, per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico – sanitario. La Giunta valuterà di volta in volta motivi di pubblico interesse o di altra natura che legittimano la limitazione od il divieto di svolgimento dell'attività in forma itinerante. stabilendo anche dei limiti numerici, al fine di dare una programmazione equilibrata nel territorio per tale categoria. E' vietato agli ambulanti "tipol. C" effettuare vendita nei pressi di scuole, uff. Giudiziari, ospedali, chiese ed altri edifici che per la loro specificità si rendono incompatibili, per motivi di sicurezza e/o di decoro Tale divieto è esteso in caso di prossimità di incroci curve e comunque laddove è ravvisabile un qualsiasi pericolo per il traffico veicolare e pedonale.
18. La stessa distanza minima di M. 400 tra ambulante di "Tipol.C" deve essere rigorosamente rispettata, anche con riferimento agli altri esercenti di cui alla " Tipol. A "" ed esercizi a posto fisso, che esercitano la vendita di medesimi prodotti merceologici."

### Art. 47

#### Fiere-Mercato e Sagre

1. Per Fiera-Mercato o Sagra si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su AA.PP. in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
3. L'ampiezza delle aree destinate a fiere-mercato o sagre è stabilita dal Dirigente secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
4. L'istanza di autorizzazione per partecipare alle suddette fiere, corredata da auto-certificazione deve essere presentata al Dirigente almeno 60 gg. prima dello svolgimento della manifestazione, a mezzo raccomandata e su modello da ritirare presso l'Ufficio competente.
5. La concessione del posteggio nelle aree a ciò destinate, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e per i posteggi in essa indicati.
6. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato di cui trattasi, limitatamente al numero dei posteggi loro riservati nell'ambito della fiera stessa. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine di cui all'art. 12, c. 6 della L.R. 18/95.
8. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore, presente che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:
  - a) Più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
  - b) commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dal certificato del registro delle Ditte;
  - c) sorteggio.
9. Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.
10. La graduatoria è affissa presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno 20 gg. prima dell'inizio della Fiera. La relativa autorizzazione dev'essere rilasciata almeno 10 gg. prima della manifestazione.
11. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio nella giornata e nell'ora fissata dal Bando, sarà considerato assente per cui si procederà scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

**Art. 48****Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee**

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo pluriennale. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg.. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
  - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuare mercati straordinari.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.
5. Si fa divieto di rilasciare autorizzazioni nelle zone A e B del D. M. Gui-Mancini se non corredate da preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC. e/o del Parco Archeologico e la relativa autorizzazione sanitaria.



**MERCATI GIORNALIERI - TIPOLOGIA "A"****Art. 49****Mercato giornaliero - tipologia A**

1. Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un mercato giornaliero da adibire alla vendita al minuto di prodotti alimentari e non, da effettuarsi mediante banchi od altri mezzi mobili per almeno cinque giorni la settimana.
2. La suddetta area viene riservata alle seguenti categorie:
  - Commercianti.
  - Produttori agricoli e/o associati.
  - Artigiani.
  - Soggetti che intendono vendere opere d'arte o oggetti di antichità, ecc.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore VII, secondo le prescrizioni previste dal precedente articolo 3, previo parere della Commissione di cui all'art.15 del presente regolamento.
4. È fatto obbligo all'esercente di lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

**Art. 50****Criteri di assegnazione dei posteggi - Tipologia A**

1. I posteggi disponibili per il mercato giornaliero, chioschi permanenti su aree pubbliche alla data di entrata in vigore del citato regolamento saranno assegnati con la procedura dell'art. 23 e con la graduatoria formulata secondo i criteri sottoelencati:
  - 1 – punti 0,5 per ogni anno di effettiva iscrizione al registro delle imprese;
  - 2 – n. 2 punti per il coniuge a carico;
  - 3 – punti 2 per ogni figlio per un totale massimo di punti 6,
  - 4 – per titolare d'impresa aventi un'età inferiore ad anni 30 saranno aggiunti 10 punti, dai 30 ai 40 anni punti 5:
  - 5 – nell'eventualità di parità di punteggio, si procederà a sorteggio pubblico alla presenza degli istanti previamente convocati.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata su un modello esclusivamente predisposto dagli Uffici.
3. Le modalità di pubblicazione sono le seguenti:
  - affissione dei manifesti murali per giorni 30;
  - il termine di presentazione delle istanze deve essere non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza di affissione dei manifesti e che sarà indicata negli stessi;
  - entro 15 giorni dalla data di scadenza deve essere pubblicata la graduatoria;
  - a ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio;
  - per nuovi chioschi da autorizzare e realizzare, le dimensioni non possono superare complessivamente i 12 mq. (3 x 4) che verranno realizzati secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
  - i posteggi assegnati non possono essere ceduti a terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'attività. Chi cede il posteggio può richiedere un nuovo posteggio non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di cessione dello stesso. Il titolare del posteggio dovrà impegnarsi, a pena di decadenza, a svolgere la propria ed esclusiva attività lavorativa nel posteggio assegnato e non potrà, pertanto, svolgere alcun altro tipo di attività lavorativa. L'Amministrazione opererà i controlli del caso anche mediante gli Uffici finanziari.



**Art. 51**  
**Tende - Tettoie - Cartelli**

1. È consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio.
2. Per i chioschi sono consentite, in deroga alle dimensioni del posteggio concesso, la presenza di:
  - pensiline fisse con sporgenza in pianta non superiore a 60 cm. e con una altezza minima da terra di 210 cm., purchè non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare;
  - tende e/o pannelli parasole, da richiudere al termine della vendita, con sporgenza in pianta non superiore a 120 cm. e con una altezza minima da terra di 210 cm., purchè non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare.
3. Nei chioschi, sotto le protezioni realizzate in deroga, non è consentita la vendita ed esposizione della merce, che deve essere effettuata solo all'interno delle dimensioni del posteggio concesso.

**Art. 51 bis**  
**Arredo esterno area di pertinenza attività di somministrazione**

1. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar-pizzerie-trattorie-ristoranti) operanti nella zona balneare del territorio comunale di Agrigento, è consentito collocare, nell'area di pertinenza di proprietà comunale a seconda della larghezza del marciapiede, fermo restando il libero passaggio pedonale per una larghezza minima di metri 2,00 tra l'ingresso dell'attività commerciale interessata e il posizionamento di tavoli e sedie, tende retraibili di colore sabbia o similari sostenute da strutture in legno a due pilastri collegati da travature. E' altresì consentito collocare, quando lo spazio lo consenta strutture lignee aventi copertura frangisole costituita da tela di colore sabbia o simile. Tali strutture in nessuno dei due casi devono essere infissi al suolo ma poggianti su basi a fioriera. Si fa assoluto divieto la chiusura laterale di dette strutture le quali non dovranno in nessuno dei due casi considerarsi opere edilizie ma elemento di arredo. Resta ferma l'obbligatorietà di richiedere parere preventivo all'Ufficio Strade di detto Comune. Tale articolo entra in vigore a partire dalla stagione estiva 2006.

**Art. 52**  
**Servizi di mercato**

1. I mercati, per la tutela del decoro e dell'igiene pubblica, devono essere dotati di:
  - servizi igienici, anche amovibili (bagnotti chimici) per il personale addetto e per gli avventori;
  - idonea rete per allacciamento elettrico e idrico;
  - scarichi fognari per le acque reflue;
  - attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in conformità alle disposizioni vigenti;
2. Il Comune, inoltre, non assicura il servizio di pulizia, in quanto lo stesso sarà effettuato dai mercatisti, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del presente regolamento.

### **Art. 53**

#### **Vigilanza**

1. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. Al suddetto Comando spetta:
  - Il controllo dell'osservanza della disciplina interna del mercato;
  - Il responsabile del comando di Polizia Municipale, con cadenza semestrale, previo deposito di apposita relazione scritta, potrà illustrare al Consiglio Comunale l'andamento sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le eventuali proposte modificative.

### **Art. 54**

#### **Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 25,00 fino ad un massimo di €. 500,00.

### **Art. 55**

#### **Norma finale e transitoria**

1. Tutte le assegnazioni di posteggi di qualsivoglia genere operate in assenza di criteri di cui al presente regolamento sono dichiarate nulle e revocate, a meno che nel posteggio di che trattasi non si sia già avviata, alla data di approvazione del presente regolamento, attività commerciale documentabile fiscalmente, amministrativamente e previdenzialmente.

### **Art. 56**

#### **Norme integrative**

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Dirigente del Settore proporrà al Consiglio Comunale una integrazione al presente regolamento che meglio disciplina e contenga un'indicazione specifica per ogni tipologia commerciale e delle attività esercitabili in ogni singolo chiosco.
2. La nuova integrazione stabilirà i criteri di compatibilità relativi alle distanze con consimili esercizi commerciali, tenendo conto, altresì, della topografia del territorio e delle strutture preesistenti. I nuovi chioschi assegnati, dal momento dell'approvazione del regolamento si adegueranno ai nuovi criteri di qualità del prodotto venduto.


### **Art. 57**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 20/09/2005  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/02/2014  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/01/2017  
Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 16/09/2024










Scala 1:1.000 0 25 50 Metri











A24